



Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia – Iglesias

Allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 16/09/2010

Regolamento di funzionamento del Consiglio Tributario

Art. 1 - Istituzione e finalità del Consiglio Tributario

1. Il Comune di Iglesias, in conformità a quanto disposto dall'art 44, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che disciplina la partecipazione del Comune all'accertamento dei redditi delle persone fisiche e dell'art. 18 del D.L. 78/2010, istituisce il Consiglio Tributario, quale organo consultivo della Giunta Comunale.
2. Il Consiglio Tributario supporta la Giunta Comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l'evasione fiscale.

Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario provvede annualmente ad esaminare le copie delle dichiarazioni, trasmesse al Comune dall'Ufficio delle imposte relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime e può richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Consiglio Tributario esamina le proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio relative a persone fisiche residenti nel territorio del Comune, indicando per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Art. 3 - Componenti e criteri di nomina

1. Il Consiglio Tributario è composto da tre componenti, eletti dal Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente l'esigenza di assicurare una competenza nei suoi partecipanti, nonché quella di una rappresentatività della minoranza consiliare. Possono essere eleggibili anche dipendenti comunali purché di qualifica apicale e che abbiano per le funzioni svolte adeguata idoneità al ruolo da ricoprire.
2. Ciascun consigliere può votare due candidati. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il più anziano d'età.
3. Non sono previste nomine di supplenti.
4. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti, il Consiglio Comunale provvede ad eleggere i nuovi componenti con la votazione a schede segrete.
5. Un consigliere decade dall'incarico *nel* caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.

Art 4 - Requisiti e incompatibilità

1. Per essere nominati componenti del Consiglio Tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale;
- b) risiedere nel territorio del Comune da almeno cinque anni ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso,

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- a) i consiglieri comunali in carica o che abbiano ricoperto la carica negli ultimi dieci anni.
- b) I dipendenti dell'Agenzia delle entrate al cui distretto appartiene il Comune di Iglesias;
- c) i componenti della commissione di cui all'art 45 del dpr 29/9/1973 n. 600, nonché delle commissioni tributarie di qualsiasi grado;
- d) coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria;
- e) i magistrati in attività di servizio;

Art. 5 - Durata del Consiglio Tributario e organizzazione interna

Il Consiglio Tributario dura in carica cinque anni a decorrere dalla sua nomina .

Il consiglio tributario nomina fra i suoi componenti un presidente e un vice presidente.

Provvede, altresì, alla nomina di un segretario al proprio interno.

Art. 6 - Sedute del Consiglio Tributario

1. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

2. Può invitare a partecipare a soli fini di audizione e in relazione a particolari circostanze in trattazione, il sindaco o un assessore da lui delegato, senza che essi abbiano alcun diritto di voto.

3. Di ciascuna seduta deve essere redatto il verbale a cura del segretario o in sua assenza da altro componente dal Consiglio Tributario.

4. I consiglieri tributali e i soggetti di cui al punto 2 che partecipano alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio,

5. È fatto obbligo a ciascun consigliere di assentarsi quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali.

Art. 7 - Convocazione e validità della sedute

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del presidente o ,in sua assenza, del vice presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del sindaco o di almeno la metà dei componenti in carica.

2. La convocazione può avvenire in qualsiasi forma (scritta, telefonica, fax, mail o sms) e va comunicata almeno 5 giorni ovvero 3 in casi d'urgenza prima della seduta, e deve contenere l'ordine del giorno se formulata in forma scritta.

-
3. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.
 4. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando sono presenti almeno due componenti.
 5. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico e strumentale degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del presidente al sindaco o al Segretario Generale, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 9 - Compensi

Ai componenti del Consiglio Tributario che non siano dipendenti comunali è riconosciuto un gettone di presenza pari a quello previsto per i Consiglieri Comunali e comunque non superiore ad euro 30,00 (trenta).